

Attualità

Finalità, benefici e caratteri della conciliazione giudiziale (2)

8 Novembre 2006

In caso di pagamento rateale, la prima quota va versata entro venti giorni dall'udienza in cui è stato raggiunto l'accordo

Thumbnail **Termini della conciliazione in udienza**

Image not found or type unknown
La parte del processo che propone l'accordo conciliativo, notifica alla controparte e deposita nella segreteria della Commissione nei dieci giorni liberi che precedono la data di trattazione della lite un atto scritto. Se l'accordo proposto da una delle parti o dal collegio non si perfeziona durante la prima udienza, la Commissione può disporre l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire la formulazione di una proposta di conciliazione preconcordata che sfoci in un accordo (articolo 48 comma 4).

La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di redazione del verbale, dell'intero importo dovuto oppure con il versamento, in caso di rateazione, della prima rata, con la prestazione di una qualificata garanzia sull'importo delle rate.

Termini della conciliazione fuori udienza

L'ufficio deposita una proposta di conciliazione preconcordata con l'altra parte, sino alla data di trattazione (in camera di consiglio o in pubblica udienza) o, al limite, entro il giorno fissato per la trattazione della lite.

Il versamento dell'intero importo conciliato - o della prima rata - deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di comunicazione alle parti del decreto di estinzione del giudizio, emesso dal Presidente del collegio (in ipotesi di proposta preconcordata, depositata dall'ufficio, entro la data fissata per la trattazione della controversia).

Nell'ipotesi in cui sia ritenuto non ammissibile l'accordo conciliativo presentato al giudice, il presidente della Commissione fissa la trattazione della lite e tale provvedimento è depositato dal presidente stesso in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta (articolo 48, comma 5).

Effetti del processo verbale, redatto in udienza, in caso di conciliazione in udienza

Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute (articolo 48, comma 3).

Effetti del decreto del presidente di estinzione del giudizio e della proposta preconcordata, in caso di conciliazione fuori udienza

Nella procedura della conciliazione fuori udienza, il decreto con cui si estingue il giudizio e la proposta di conciliazione (preconcordata) costituiscono titolo per la riscossione, proprio come il processo verbale che viene emanato in caso di conciliazione in udienza (articolo 48, comma 5).

Perfezionamento della conciliazione: modalità e termini

Sia nella procedura di conciliazione giudiziale che in quella stragiudiziale, l'accordo si perfeziona con il regolare versamento delle somme dovute (articolo 48, comma 3).

Il pagamento può avvenire mediante versamento diretto in unica soluzione, oppure in forma rateale, al concessionario della riscossione competente, secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del versamento (circolare n. 235/E/1997).

Il versamento in unica soluzione deve essere effettuato entro venti giorni dalla data dell'udienza in cui è stato raggiunto l'accordo tra le parti ed è stato perciò redatto il processo verbale per la conciliazione giudiziale, dalla data di comunicazione del decreto del presidente della Commissione che ha dichiarato l'estinzione del giudizio per la conciliazione extragiudiziale.

Il contribuente deve consegnare tempestivamente all'ufficio una copia dell'attestazione del versamento eseguito e l'ufficio provvede a verificarne la regolarità e deposita copia di detta documentazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale competente (circolare n. 235/E/1997).

Per ciò che interessa la modalità del versamento rateale, il pagamento può essere effettuato in un massimo di otto rate trimestrali di uguale importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute eccedono i 51.645,69 euro.

In caso di conciliazione giudiziale, la prima rata va versata nei venti giorni dalla data dell'udienza in cui è stato raggiunto l'accordo tra le parti o, in caso di conciliazione stragiudiziale, dalla data di comunicazione del decreto del presidente della Commissione che ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

Con la prima rata deve essere offerta idonea garanzia.

Dall'1/1/2005, le sole idonee garanzie sono la fideiussione bancaria ovvero la polizza fideiussoria. La garanzia deve coprire tutto il periodo di rateazione concesso, aumentato di un anno, per un importo pari alla somma delle rate successive alla prima, aumentato degli interessi legali.

Gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello di redazione del processo verbale, in caso di conciliazione giudiziale, o dal giorno successivo a quello di comunicazione del decreto

presidenziale di estinzione del giudizio, in caso di conciliazione extragiudiziale, fino alla scadenza di ciascuna rata (articolo 38-bis, Dpr n. 633/1972).

Mancato o incompleto versamento e mancata prestazione della garanzia. Escussione della garanzia prestata

Se nonostante l'accordo raggiunto il contribuente non paga, oppure, se in ipotesi di pagamento rateale, non è prestata idonea garanzia, la conciliazione può dirsi non perfezionata: essa perde effetto e ciò che è stato già versato, è imputato a soddisfacimento totale o parziale della pretesa tributaria avanzata con l'atto impositivo, oggetto di conciliazione.

L'ufficio avrà cura di informare il giudice per consentire il proseguimento della lite.

Nella conciliazione extragiudiziale, in particolare, l'ufficio riattiva il processo estinto precedentemente dal decreto presidenziale, presentando reclamo innanzi al giudice secondo le modalità di cui all'articolo 28 Dlgs n. 546/1992 (circolare n. 235/E/1997).

Scongiurata la definizione della controversia mediante estinzione, si procede alla trattazione di merito del ricorso: il giudice collegiale adito pronuncia una sentenza a contenuto di merito, appellabile innanzi alla Ctr.

In caso di pagamento rateale coperto da garanzia, gli effetti della conciliazione sussistono se il contribuente paga solo la prima rata, perché esiste la copertura della garanzia.

Infatti, se il contribuente, perfezionata la conciliazione, non paga anche una sola rata successiva alla prima, l'ufficio procede a escutere la garanzia prestata: la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate o l'ufficio locale, in base alla comunicazione effettuata dall'ufficio tributario che ha rilevato l'inadempienza, con lettera motivata raccomandata AR, inviata per conoscenza anche al contribuente, richiede al garante di pagare tutto il debito residuo. Questi, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di escussione della garanzia, effettua il versamento dell'intera somma dovuta direttamente alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato competente in base al proprio domicilio fiscale, imputando le somme ai competenti capi, capitoli e articoli di bilancio preventivamente indicati dall'Amministrazione finanziaria, provvedendo, inoltre, a compilare un apposito modello, ove sono indicati i dati relativi alle generalità del contribuente per conto del quale effettua il versamento, da consegnare alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate o all'ufficio locale che ha richiesto l'escussione, unitamente alla quietanza rilasciata dalla sezione di Tesoreria provinciale.

La direzione regionale o l'ufficio locale comunica i dati relativi al versamento effettuato al contribuente interessato.

2 - continua. La terza puntata sarà pubblicata giovedì 9; la prima è su FISCOoggi di martedì 7

